



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE,
FORESTALI e ITTICHE
AREA SVILUPPO RURALE

tel + 39 0432 555 111
fax + 39 0432 555 270

arearurale@certregione.fvg.it
arearurale@regione.fvg.it;
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Determinazione della spesa ammissibile in materia di prestazioni specifiche senza pagamento in denaro – contributi in natura ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

IL DIRETTORE DELL'AREA SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17

dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione di data 28 aprile 2016;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Vista la decisione C(2015) 6589 final del 24/9/2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2015, n. 2033 (Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Presa d'atto della versione 1) con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del PSR 2014-2020;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2016 n. 1436 (Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. versione 2.0) con la quale si prende atto dell'avvenuta comunicazione e della ricezione da parte della Commissione Europea, con nota Ref. Ares(2016)3266433 - 08/07/2016, della versione 2.0 del PSR;

Atteso che l'articolo 69 del reg (UE) n. 1303/2013 (Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e per l'assistenza rimborsabile) prevede che "I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che lo prevedano le norme in materia di ammissibilità dei fondi SIE e del programma e siano soddisfatti tutti i seguenti criteri: "(omissis) e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente";

Atteso che le Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo rurale 2014-2020 approvate dalla conferenza Stato-Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016, al Par. 4.7, in materia di "prestazioni specifiche senza pagamento in denaro", confermano quanto enunciato dal Regolamento comunitario n.1303/2013 e specificano che l'ammissibilità delle tipologie di spesa è legata, nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, al loro valore e deve essere determinata tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarietà" e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dai prezzari regionali e delle Province autonome;

Preso atto che il PSR prevede, per alcune sotto misure e tipo di intervento agricoli non connessi alle superfici e agli animali, l'ammissibilità a finanziamento anche dei contributi in natura alle seguenti condizioni:

- rispettano le condizioni di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- sono espressamente indicati e quantificati in domanda di sostegno ed eseguibili secondo la disponibilità di manodopera, di mezzi tecnici e competenze operative dell'azienda agricola;
- sono previsti nel prezzario regionale per la valutazione di investimenti di carattere agricolo in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola;

Atteso che, per le motivazioni suindicate, non sono ammissibili a finanziamento opere di carattere edile realizzate direttamente dal beneficiario;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 17 gennaio 2014 n. 48 "Approvazione di un aggiornamento al 2014 del prezzario regionale per i lavori agricoli adottato con D.G.R. 739/2012" che prevede, tra l'altro, la quantificazione, in maniera diversificata, del costo unitario delle diverse categorie di lavorazioni, esprimendolo in termini di "sola posa", di "fornitura e posa" e di "fornitura dei materiali", non riportando però una quantificazione unitaria del costo della manodopera impiegata;

Atteso che, nell'ambito di attuazione del PSR, il ricorso ai "contributi in natura" riguarda lavorazioni che richiedono apporti di carattere generico, ascrivibili al profilo dell'OTD (operaio a tempo determinato);

Considerato che l'apporto di lavoro proprio aziendale riguarda sia la casistica di prestazione volontaria non retribuita da parte del coltivatore diretto, degli appartenenti al suo nucleo familiare, dei soci di una società personale e rispettivi familiari, in possesso di iscrizione previdenziale agricola INPS, sia l'impiego della manodopera dipendente dell'azienda;

Considerato che, il coltivatore diretto, gli appartenenti al suo nucleo familiare, i soci di una società personale e rispettivi familiari, sono ascrivibili alla categoria dei lavoratori autonomi e pertanto non è prevista contrattualmente una retribuzione salariale mentre sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali;

Considerato invece che, per la manodopera dipendente dell'azienda, le giornate impiegate e la retribuzione corrisposta ai fini della imposizione da parte dell'INPS delle prestazioni contributive previdenziali/assistenziali sono quadrimestralmente dichiarate all'INPS a cura dell'azienda e del lavoratore;

Atteso che, per quanto concerne la determinazione del costo orario relativo alla manodopera dipendente dell'azienda, si provvederà al conteggio del costo orario in relazione alla retribuzione lorda dello stesso e al tempo dedicato al progetto, valorizzato secondo le specifiche condizioni salariali documentate dal datore di lavoro;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato in data 22 ottobre 2014 con validità dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, nonché l'accordo delle Organizzazioni territoriali stipulato in data 11 gennaio 2016, i quali individuano, tra l'altro, che l'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, pari a ore 6:30 giornaliere;

Ritenuto necessario individuare un parametro oggettivo mediante il quale determinare in maniera univoca il costo orario per le prestazioni d'opera da parte dei coltivatori diretti, degli appartenenti al nucleo familiare, e dei soci di una società personale e rispettivi familiari ai fini dell'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa a valere sul PSR 2014-2020;

Atteso che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative pubblica annualmente sul proprio sito istituzionale www.lavoro.gov.it, una tabella riassuntiva, suddivisa per provincia, delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali;

Considerato opportuno avvalersi di tali indicazioni anche per la determinazione del costo orario per le prestazioni d'opera da parte dei coltivatori diretti, degli appartenenti al nucleo familiare degli stessi, e dei soci di una società personale e rispettivi familiari ai fini dell'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa a valere sul PSR 2014-2020, dividendo la

retribuzione media giornaliera dell'OTD (operaio a tempo determinato) per le ore giornaliere previste contrattualmente;

Visto l'articolo 4 comma 1 lettera f) del Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 luglio 2016 n. 0141/Pres. e pubblicato sul I supplemento ordinario n. 31 del 14 luglio 2016 al BUR n. 28 del 13 luglio 2016;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale, approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277/Pres;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale di data 1 ottobre 2015 n. 1922 recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

1. di utilizzare, ai fini della valutazione dell'ammissibilità dei contributi in natura a valere sul PSR 2014-2020, limitatamente alla determinazione del costo orario per le prestazioni d'opera del coltivatore diretto, degli appartenenti al suo nucleo familiare, dei soci di una società personale e dei rispettivi familiari, le retribuzioni medie giornaliere per la categoria dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali, annualmente fissate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative e rinvenibili sul sito www.lavoro.gov.it;
2. di determinare il costo orario per le categorie di cui al punto 1. applicando gli importi riferiti alla retribuzione media giornaliera della categoria dell'OTD (operaio a tempo determinato) individuata nella provincia di riferimento divisi per le ore giornaliere previste contrattualmente (ore 6,5 - sei ore e mezza) e così riassumibili per l'anno 2016:

PROVINCIA	TIPO MANODOPERA	COSTO GIORNALIERO	ORARIO GIORNALIERO	COSTO ORARIO
UDINE	OTD	70,11	6,5	10,79
PORDENONE	OTD	70,32	6,5	10,82
GORIZIA	OTD	70,24	6,5	10,81
TRIESTE	OTD	69,89	6,5	10,75

3. di dare atto che l'importo del costo orario di cui al punto 2 sarà determinato con riferimento al dato presente sul sito del Ministero del Lavoro al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Il Direttore dell'Area sviluppo rurale
dott.ssa Serena Cutrano